

CASSA DEPOSITI E PRESTITI - Società per azioni*Comunicato del 19 luglio 2007*

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alle condizioni generali per la concessione del prestito flessibile ed al relativo schema di contratto.

Premessa

Il presente comunicato rende note le modifiche introdotte a partire dal 13 luglio 2007 alle condizioni generali relative al prestito flessibile dalla Cassa depositi e prestiti società per azioni (di seguito, per brevità, "CDP"), in favore dei soggetti ammessi al credito della CDP, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del D.L. n. 269/03 (di seguito per brevità, gli "Enti"), già rese note mediante la circolare CDP n. 1263 del 25 novembre 2005 pubblicata nella G.U. n. 284 Parte Seconda del 6 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo schema contrattuale modificato secondo quanto di seguito sinteticamente illustrato è disponibile sul sito internet della CDP (www.cassaddpp.it).

Vengono altresì modificate e rese disponibili sul sito internet della CDP (www.cassaddpp.it) le delegazioni di pagamento rilasciate dagli Enti ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il testo della circolare 1263, aggiornato con le predette modifiche, verrà reso noto attraverso la pubblicazione sul sito internet della CDP (www.cassaddpp.it).

1. Ambito soggettivo ed oggettivo

Rientrano nell'ambito di applicazione delle modifiche ed integrazioni di cui al presente comunicato le clausole di natura finanziaria di seguito sinteticamente illustrate, contenute nel contratto di prestito flessibile della gestione separata della CDP.

2. Condizioni generali

Al contratto di prestito di cui al precedente punto 1 si applicano le condizioni generali rese note con la circolare CDP n. 1263 del 25 novembre 2005 pubblicata nella G.U. n. 284 Parte Seconda del 6 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, fatta eccezione per le seguenti modifiche ed integrazioni:

2.1 Introduzione del Parametro Euribor

Viene introdotto, quale parametro di riferimento per il calcolo degli interessi passivi di pre-ammortamento ed ammortamento a tasso variabile e per la determinazione, nel caso di conversione totale o parziale, delle somme restituite in relazione all'importo non erogato, il "Parametro Euribor" in sostituzione della Media Euribor.

Il Parametro Euribor indica la media aritmetica dei valori del tasso EURIBOR 6M rilevati per 5 giorni lavorativi a partire dal 3° lunedì (incluso) dei mesi di giugno e dicembre, da applicarsi rispettivamente al secondo e al primo semestre di ogni anno solare.

Viene altresì introdotto il "Primo Parametro Euribor" quale parametro di riferimento di calcolo degli interessi da applicare al primo periodo di interessi passivi di pre-ammortamento del prestito.

Il Primo Parametro Euribor corrisponde al valore dell'EURIBOR interpolato linearmente sulla scadenza corrispondente al lasso temporale che intercorre tra la data di quotazione del Prestito e la prima data di pagamento.

2.2 Revisione delle modalità di determinazione degli interessi di mora

Gli interessi dovuti dall'Ente nel caso di ritardo nell'effettuazione di qualsivoglia pagamento derivante dal contratto di prestito, sia per capitale od interessi o ad altro titolo, saranno calcolati sull'importo non pagato ad un tasso pari al Parametro Euribor in vigore nel periodo in cui maturano gli interessi di mora medesimi, maggiorato di tre punti percentuali.


2.3 Revisione delle modalità di calcolo dell'indennizzo da corrispondersi a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato volontario del prestito

Ai fini del calcolo dell'indennizzo che l'Ente deve corrispondere alla CDP a fronte dell'esercizio della facoltà di rimborso anticipato volontario del prestito, i valori attuali delle rate residue sono calcolati impiegando i fattori di sconto utilizzati per la determinazione degli Spread Unici per la concessione di nuovi prestiti flessibili, in vigore alle ore 12:00 del terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, tali fattori di sconto non fossero disponibili, i valori attuali delle rate residue sono calcolati sulla base di un tasso di reimpiego pari al tasso Interest Rate Swap (IRS) quotato, il terzo venerdì antecedente la data prescelta per il rimborso, per una scadenza pari alla metà della durata residua del Prestito da rimborsare, arrotondata all'intero superiore corrispondente ad una scadenza per cui è rilevabile una quotazione dalla pagina ISDAFIX2 (11:00 AM Frankfurt) del circuito Reuters.

Il Direttore Generale

Antonino Turicchi



COP